

R.A.R. inoltrata a mezzo PEC

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA  
 AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA  
 UFFICIO DI SEGRETERIA PER LA  
 CONCILIAZIONE  
 Pec: [usppz@postacert.istruzione.it](mailto:usppz@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO : Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione ( ambito territoriale in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017.**

La sottoscritta Castiglione Francesca Antonella, nata a \_\_\_\_\_ il 03/04/1964,  
 ivi residente in Vico \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- Che l'odierna reclamante è docente assunta in ruolo nell'a. s. 2015/2016, nella classe di concorso A036;
- Che ha presentato domanda di mobilità ai sensi dell'O.M. n. 241/2016, corredata dalla prescritta documentazione, nella fase C – Assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase C ex legge 107/2015 per la scuola secondaria di II grado, con punteggio 18 e **precedenza prevista dalla Legge \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_, richiamato dall'art. \_\_\_\_\_ del D.L.vo n. 297/94 e dal CCNI 08/04/2016, art. 13, punto \_\_\_\_\_, convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale in data 22/06/2016;**
- Che con comunicazione a mezzo \_\_\_\_\_ e – mail in data 13/08/2016, le veniva comunicato l'esito del trasferimento presso: Basilicata, Ambito 0003, tipologia di posto comune e tale trasferimento veniva successivamente pubblicato, sempre in data 13/08/2016 nel bollettino dei trasferimenti e passaggi dei docenti di ruolo di fase B.C.D della scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2016/2017 a seguito di Decreto del Dirigente dell'Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza;
- Che in tale bollettino veniva, quindi, riportato il suo nominativo con l'indicazione del punteggio **ma senza l'indicazione della precedenza suindicata;**
- **Che, pertanto, alla sottoscritta non è stata attribuita la precedenza ai sensi dell' art. \_\_\_\_\_ della Legge \_\_\_\_\_ e dell'art. 13, punto \_\_\_\_\_ del**

CCNI dell'8/04/2016, né le è stato riconosciuto il trasferimento per la mobilità territoriale verso la Provincia di Cosenza o verso l'ambito più vicino a tale provincia, secondo quanto disposto dall'art. 13, punto , del CCNI sulla mobilità che,

- Che, l'esame della precedenza, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla sottoscritta, che in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, dovevano essere rispettati i criteri di vicinorietà rispetto al primo ambito territoriale indicato ( Ambito 0003 Calabria), circostanza questa che non è stata rispettata in violazione delle disposizioni contenute nella legge e nel CCNI sulla mobilità, nonostante in seno alla domanda erano stati indicati per primi tutti gli ambiti della Regione Calabria;
  - Che la mancata attribuzione della suddetta precedenza ha pregiudicato anche il suo diritto alla scelta della sede con precedenza rispetto ad altri docenti ai sensi e per gli effetti di cui alla nota ministeriale n. 20453;
  - Che tale precedenza rappresenta un diritto per la sottoscritta che assiste la sorella convivente, disabile in situazione di gravità e la sua omissione costituisce grave violazione di tale diritto, della Legge nonché violazione del CCNI dell'8/04/2016, art. 13, punto ;
  - Che l'omessa assegnazione della suddetta precedenza, non consente alla sottoscritta, a causa della notevole distanza tra l'ambito assegnato e il comune di Cosenza di poter
- \_\_\_\_\_
- Che è stato già inoltrato, a mezzo e- mail, in data 14/08/2016 e a mezzo pec, in data 15/08/2016, reclamo in autotutela avverso la mancata attribuzione della suddetta precedenza e il mancato trasferimento;
  - **Che dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali- fase C, delle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, risultano assegnati nella classe di concorso A036 docenti privi della precedenza;**
  - In particolare nella provincia di **Catanzaro**, in fase C e all' **Ambito 0002 Calabria**, risultano assegnati, i seguenti docenti privi di precedenza:
    - 1) DE NAPOLI ANNA MARIA, nata il 18/05/1968, C.F. l - punti 40;
    - 2) MALITO DALIO, nato il 04/10/1964, C.F. punti 39;

- In provincia di **Crotone** è stata assegnata senza precedenza la seguente docente:  
1) IAQUINTA ROSA SERAFINA, nata il 02/05/1969, C.F.  
- punti 45- **Ambito 0008 Calabria;**
- In provincia di **Vibo Valentia** è stato assegnato, senza precedenza, all'ambito 0012 il seguente docente: Perugini Francesco, nato il 19/10/1964, C.F.  
- punti 36 – **Ambito 0012 Calabria**

Tanto premesso, dedotto e precisato, la sottoscritta

CHIEDE

L'esperimento di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007, richiamato dal comma 2 dell'art. 17 del CCNI mobilità dell'8/04/2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al CPC dall'art. 31 della Legge del 4 novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione della sede di destinazione ( ambito ) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

In particolare, chiede che, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, vengano apportate le **opportune rettifiche al provvedimento di trasferimento nella scuola secondaria di II grado, venga riconosciuta alla sottoscritta la precedenza prevista dall'art. 13, Punto , del CCNI sulla mobilità e venga disposto il trasferimento nella provincia di Cosenza o comunque in uno degli ambiti territoriali della Calabria a partire dal primo ambito indicato in domanda, secondo i criteri di vicinorietà, in particolare : Provincia di Catanzaro- Ambito 0002; Provincia di Crotone- Ambito 0008; Provincia di Vibo Valentia-Ambito 0012.**

La sottoscritta chiede che le comunicazioni inerenti la presente procedura siano inviate per e- mail, per pec o presso la propria residenza, così come di seguito elencati:

In attesa di un sollecito riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Allega copia del documento di identità personale e del codice fiscale.

Cosenza, lì 18/08/2016

Prof. Avv. Francesca Antonella Castiglione  




